CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 15/07/2016 N. 83

OGGETTO :
Festa di Tetti Giro anno 2016 – erogazione di un contributo economico all'Associazione Borgata Tetti Giro.

L'anno **duemilasedici**, addì **quindici**, del mese di **luglio**, alle ore **11** e minuti **45**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Assessore Anziano	X	
ROMANO Paolo	Assessore		X
POLLONE Lidia	Assessore	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	X	
OLLINO Dinamaria	Assessore	X	
	Totale	5	1

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Festa di Tetti Giro anno 2016 – erogazione di un contributo economico all'Associazione Borgata Tetti Giro.**

L'Assessore alle Politiche di Sviluppo e Promozione della Città Sig. Roberto Ghio, così relaziona:

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento (RG/008 Ed.2 Rev 2);

Esaminata la richiesta del 05/7/2016 N. 0007440 con la quale il Sig. Maurizio Rosolen Responsabile dell'Associazione "Borgata Tetti Giro", ha chiesto un contributo economico e l'utilizzo del materiale (sedie, tavoli, transenne, segnali di divieto), per l'organizzazione della festa della borgata Tetti Giro che avrà luogo nei giorni 10, 11 e 12 settembre 2016;

Dato atto che:

- l' Associazione Borgata Tetti Giro è regolarmente iscritta all'Albo degli Organismi Associativi alla categoria – Rappresentanza Territoriale;
- la manifestazione è di carattere religioso e folcloristico e persegue da anni l'obiettivo di raccogliere fondi per le manutenzioni della chiesa con il coinvolgimento della comunità nei momenti di festa e di celebrazione delle tradizioni religiose;
- favorisce le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore della popolazione santenese;

Poiché l' impegno personale dei volontari deve necessariamente essere supportato, per la sua realizzazione, anche dall'intervento economico del Comune, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare un contributo di €. 1.000,00, a favore della Borgata Tetti Giro, finalizzato all'organizzazione dei festeggiamenti.

Atteso che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005;

Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l'assegnazione del contributo in quanto l' Associazione svolge senza fini di lucro, attività che:

- contribuiscono alla conservazione delle tradizioni locali;
- creano opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore dei cittadini;
- favoriscono la partecipazione alla vita sociale della comunità santenese tramite attività gratuite di intrattenimento (spettacoli musicali, tornei di carte, giochi per bambini);

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che "*le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle*

associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa ".

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "*I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto".*

Accertato pertanto che la suddetta Associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell' erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.
Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.
Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.
In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".
Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo *la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Visto altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute".

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni

Propongo pertanto che la Giunta Comunale

D E L I B E R I

quanto segue:

1) Di concedere all'Associazione "***Borgata Tetti Giro***" – Responsabile Sig. Maurizio Rosolen, così come da richiesta del 5/7/2016 prot. n. 0007440 – depositata agli atti :

   - Autorizzazione all'utilizzo di attrezzature comunali;
   - Utilizzo gratuito del suolo pubblico;
   - Affissione gratuita di manifesti per pubblicizzare l'evento.

2) Di autorizzare l'erogazione di un contributo economico di **€. 1.000,00** finalizzato all'organizzazione della Festa della Borgata Tetti Giro che verrà imputato al Codice di Bilancio 05.02.1.03 Cap. 1512 "*Manifestazioni organizzate dall'ente"* del PEG di cui al bilancio 2016.

3) Di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

4) Di porre in evidenza il fatto che l'Associazione dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 20 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa .

5) Di dare atto di quanto segue:
   a) L'organizzazione dell'evento è assicurativamente coperto dalla polizza sulla responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione Comunale;
   b) gli organizzatori hanno l'obbligo di richiedere e conseguire i necessari permessi, autorizzazioni, nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti in materia igienico sanitaria e di polizia amministrativa (T.U.L.P.S.)

6) Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa all'ICA, all'Associazione Borgata Tetti Giro e all'Ufficio Tecnico Comunale per la concessione in comodato delle attrezzature, ai Servizi Finanziari per la parte assicurativa R.C. di competenza.

7) Si individua quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese Sig.ra Ornella Bergoglio.

8) Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

PROPONENTE: L'Assessore alle Politiche di Sviluppo e Promozione della Città
Roberto Ghio
F.to Roberto Ghio

IL REDATTORE L'Istruttrice Amministrativa
Carola Moro
F.to Carola Moro

VISTO: Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Di Rosario
F.to Giovanni Di Rosario

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE----------**

Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali _____
Avv. Guglielmo Lo Presti
F.to Guglielmo Lo Presti

b) **alla regolarità contabile: FAVOREVOLE----------**

Il Responsabile dei Servizi Finanziari _P 734/16_____
Rag. Tecla Zaccagnino
F.to Zaccagnino

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL SINDACO: *Ugo Baldi*
F.to Ugo Baldi

L'ASSESSORE ANZIANO: *Roberto Ghio*
F.to Ghio

IL SEGRETARIO GENERALE: *Dott. Giovanni Di Rosario*
F.to Giovanni Di Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 20/07/2016 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Catia Campaci